

COMUNE DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E
AREE PUBBLICHE E L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA**

Approvato con deliberazione di C.C.. n. 84 del 17.12.2001

e s.m.i.

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa nell'ambito del territorio del Comune di Stresa.

Art. 2 – Concetto di occupazione.

Per occupazione s'intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione ed autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività del godimento del bene stesso.

Art. 3 – Occupazioni temporanee e permanenti.

1. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio di semplici autorizzazioni scritte. La loro durata è inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni, che non intralcino la viabilità e che avvengono nella giornata nell'area di mercato o di quelle destinate a mercatini stagionali, la bolletta di pagamento della tassa rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione sostituisce l'autorizzazione.
3. Le occupazioni permanenti di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico – con o senza impianti od opere che possono alterare lo stato del luogo – sono subordinate ad apposito atto di concessione., soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico del concessionario.

Art. 4 – Occupazioni con vetture da piazza o private.

1. Le aree di stazionamento delle autovetture da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono individuate e delimitate dalla Giunta Comunale.
2. Le aree destinate a parcheggio di Autovetture di uso privato, o parti di esse, possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme di cui all'art. 113 del T.U. D. Lgs. 267/2000.

Art. 5 – Richiesta di occupazione.

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree pubbliche di cui sopra deve farne domanda in carta legale al Comune. La domanda deve contenere: le generalità, il domicilio, il codice fiscale e la professione del richiedente, l'ubicazione dell'area, il motivo e l'oggetto dell'occupazione, la superficie e la durata dell'occupazione, l'uso che intende fare dell'area richiesta, nonché l'impegno di sottostare alle disposizioni del presente Regolamento e di quelle che, nell'atto di concessione o di autorizzazione, il Comune riterrà opportuno specificare.

2. Quando occorra, o quando il Comune ne faccia richiesta, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Art. 6 – Rilascio delle concessioni o autorizzazioni.

1. Competente al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
2. La concessione o autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, secondo lo schema che sarà adottato entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento. Detto termine si interrompe nel caso di richiesta di documentazione integrativa.
3. La concessione o autorizzazione è subordinata all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e in quelle di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.
4. Le concessioni o autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse sono valide esclusivamente per la località, la durata, la superficie e l'uso per cui sono rilasciate e non autorizzano i titolari delle stesse anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione o licenza.

Articolo 6 bis - Indirizzi per il rilascio della autorizzazione e della concessione.

1. Per il rilascio di autorizzazione di carattere temporaneo non superiore a giorni 30 non occorre acquisire il parere della Giunta Comunale, ma occorre acquisire il parere del Sindaco.
2. Per quelle superiori a giorni 30 è necessario acquisire il preventivo parere della Giunta Comunale
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti connesse all'esercizio dell'attività edilizia, a seguito di rilascio di permesso a costruire o D.I.A., non è necessario acquisire il parere della Giunta Comunale, ma del Sindaco.

Art. 7 – Prescrizioni per le occupazioni.

1. L'occupazione degli spazi e aree pubbliche deve avvenire sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nella concessione o autorizzazione.
2. E' vietato al concessionario di alterare o manomettere in qualsiasi modo il suolo occupato, a meno che non ne abbia ottenuto esplicita autorizzazione, fermo restando l'obbligo della rimessa in pristino a proprie spese. Qualora dall'occupazione derivino danni agli immobili comunali, il concessionario è tenuto al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non arrecare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
4. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere costantemente il suolo occupato in condizioni di ordine e pulizia e di esibire l'atto di concessione o autorizzazione a richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 8 – Rinnovo delle concessioni o autorizzazioni – Revoca – Decadenza.

1. L'atto di concessione o autorizzazione può essere rinnovato alla scadenza. L'interessato ha l'obbligo di presentare, almeno trenta giorni prima della scadenza, apposita istanza di rinnovo. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego del rinnovo.
2. Tutti gli atti per l'occupazione del suolo pubblico, sia di durata indefinita che a termine, possono essere revocati o sospesi in qualsiasi momento per esigenze di pubblico interesse, nonché di ordine pubblico e sicurezza pubblica. La revoca dell'atto dà diritto alla restituzione della tassa eventualmente pagata in anticipo, senza interessi; la sospensione determina il rimborso della corrispondente tassa in proporzione alla sua durata.
3. Sono causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a) la violazione delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme di legge e di regolamento vigenti;
 - c) il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo;
 - d) le violazioni reiterate agli obblighi di legge o di regolamento o previsti nella concessione o nell'autorizzazione.
4. La decadenza non comporta la restituzione della tassa versata, né esonera dal pagamento di quella dovuta in conseguenza del periodo di occupazione.

Art. 9 – Deposito cauzionale.

1. Il Comune può imporre la costituzione di un deposito cauzionale quando:
 - a) l'occupazione determina la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area nelle condizioni originarie;
 - b) l'occupazione determina danni ai beni comunali;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario.

Art. 10 – Occupazioni abusive.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche, il Settore della Sicurezza Sociale Servizio di Polizia Municipale dispone la rimozione dei materiali, previa contestazione delle relative infrazioni da parte degli organi di vigilanza, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 11 – Ente impositore e soggetti passivi.

1. La tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è dovuta al Comune dal titolare della concessione o della autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Agli effetti dell'applicazione della tassa, il Comune appartiene alla classe V

(quinta) in base alla popolazione residente (Comune fino a 10.000 abitanti), ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 12 – Oggetto della tassa.

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune;
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bovindi e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e della Provincia o al demanio statale.

Art. 12 bis. Applicazione della tassa e del canone di concessione. Canone di concessione ricognitorio e non ricognitorio.

1. L'occupazione di suolo pubblico comporta di norma l'applicazione congiunta sia della tassa che del canone di concessione
2. Il canone di concessione non ricognitorio è un onere patrimoniale previsto dall'art. 27 del Codice della Strada che è determinato in linea di principio sulla entità della soggezione che deriva dalla strada, sul valore economico della concessione e/o autorizzazione e sul vantaggio particolare derivante al singolo dall'occupazione del suolo pubblico.
3. Il canone di concessione ricognitorio rappresenta esclusivamente la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà sul bene oggetto della concessione e/o autorizzazione la cui determinazione avviene senza alcuna relazione sulla entità della soggezione che deriva dalla strada, sul valore economico della concessione e/o autorizzazione e sul vantaggio particolare derivante al singolo dall'occupazione del suolo pubblico.
4. Ai sensi dell'art. 3 comma 65 della legge n. 549 del 28/12/1995, per le aree sulle quali il Comune riscuote il canone di concessione non ricognitorio, è possibile, con apposito atto deliberativo e previa determinazione dei criteri del canone, la riduzione fino al 10% della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Commi abrogati:

5. Non è applicabile il canone di concessione ma solo la tassa nel caso in cui:

- a) l'Amministrazione Comunale non abbia optato per la trasformazione della Tosap in Cosap;
- b) sia stato realizzato dal Concessionario sul suolo pubblico un manufatto che alla scadenza della concessione rientra nella piena proprietà e possesso del Comune;

6. Non è applicabile la tassa ma solo il canone di concessione ai sensi degli articoli 21, 22 e 27 c. 5 del nuovo codice della strada.

Art. 13 – Graduazione della tassa – Categorie delle aree.

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, le piazze, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 9 sono classificate in tre categorie come segue:

PRIMA CATEGORIA (ZONA 1):

- Piazza Matteotti
- Piazza Marconi
- Corso Italia, da Piazza Marconi fino al distributore di carburanti Monteshell
- Corso Umberto 1°, da Piazza Marconi fino all'Hotel Bristol
- Via Principessa Margherita
- Via Abate Branzini
- Via Cavour
- Via Principe Tomaso, da Piazza Marconi fino all'incrocio con la Via De Amicis
- Via Roma, da Via Principe Tomaso fino all'incrocio con la Via De Amicis
- Piazza Cadorna
- Via Anna Maria Bolongaro, da Piazza Cadorna fino a Piazza Possi
- Via De Vit, da Piazza Cadorna, fino all'incrocio con la Via Luigi Bolongaro
- Via Luigi Bolongaro
- Via Garibaldi
- Via Mazzini
- Via Rosmini, da Corso Italia fino a Piazza San Michele
- Piazza San Michele
- Isola Bella
- Isola Superiore
- Isola Madre.
- **Via Ottolini.**
- **Via De Amicis.**
- **P.zza Possi.**
- **P.zza Capucci**

SECONDA CATEGORIA (ZONA 2):

L'area posta a valle della linea ferroviaria, compresa tra il confine con il Comune di Baveno e il confine con il Comune di Belgirate, escluse le strade di cui alla Zona 1.

TERZA CATEGORIA (ZONA 3):

Tutta la restante area comunale posta a monte della linea ferroviaria.

Art. 14 – Criteri per la determinazione della tassa.

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali, ad eccezione dell'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti e manufatti destinati all'esercizio delle reti di erogazione di pubblici servizi. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50

(cinquanta) per cento fino a 100 (cento) metri quadrati, del 25 (venticinque) per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 (dieci) per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati.

Art. 15 – Misurazione dell’area occupata – Criteri.

1. La misurazione dell’area occupata è eseguita a cura del Servizio Tecnico, o dal Concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa, nel caso di affidamento in concessione del servizio.
2. I vasi delle piante, le balauste e ogni altro elemento delimitante l’area si computano ai fini della tassazione: non si computano nella tassazione solamente se gli stessi si connotano come elementi ornamentali conformi ad un piano predisposto preventivamente dalla G.C.
3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 16 – Tariffe

Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17 – Maggiorazioni e riduzioni.

1. Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dagli articoli 44 e seguenti del Decreto Legislativo 507/1993, la tariffa ordinaria è ridotta come segue:
 - a) del 50 (cinquanta) per cento per le occupazioni permanenti o temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell’art. 46 del D. Lgs. 507/1993 (occupazione con condutture, cavi e impianti in genere destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi);
 - b) del 50 (cinquanta) per cento per le occupazioni temporanee realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia;
 - c) del 50 (cinquanta) per cento per le occupazioni realizzate dai commercianti su aree pubbliche di cui alla legge 112/1991, dai pubblici esercizi e dai produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - d) del 50 (cinquanta) per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente;
 - e) del 30 (trenta) per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni.
2. La tariffa ordinaria è aumentata come segue:
 - a) del 50 (cinquanta) per cento per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - b) del 20 (venti) per cento per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno

Art. 18 – Esenzioni ed esoneri.

1. Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 507/1993, sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi dallo stato, da

Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

a)bis a tutti gli effetti di legge sono considerate occupazioni effettuate dal Comune tutte le manifestazioni che hanno ottenuto il patrocinio e/o il contributo dell'Ente e che nel materiale pubblicitario riportano il logo comunale o la dicitura "Comune di Stresa". **Qualora l'Amministrazione valuti l'opportunità di concedere il patrocinio comunale ad un'iniziativa avente connotazione commerciale/finalità di lucro, decadono per il beneficiario le agevolazioni in materia di occupazione di suolo pubblico;**

b) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché delle tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono esonerate dalla tassa:

a) Le occupazioni con passi carrabili e accessi carrabili;

b) le occupazioni permanenti o temporanee con tende e simili, fisse o retrattili, ivi comprese quelle poste a copertura dei banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, purché le stesse siano utilizzate solo come protezione dal sole o dalla pioggia e non per appendervi merci;

c) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico, debitamente autorizzate, purché l'area non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati;

d) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (TAXI) nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune;

e) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

f) le occupazioni del soprassuolo realizzate con addobbi, festoni o luminarie in occasione delle festività natalizie o altre festività, manifestazioni culturali, sportive, politiche e simili.

Art. 19 - Denuncia e versamento della tassa.

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi di cui all'art. 9 devono presentare al Comune - Settore Fiscalità Locale - apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Settore medesimo, entro trenta giorni dal rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'atto stesso. Negli stessi termini deve essere

- effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione o dell'autorizzazione, allegando alla denuncia l'attestazione di versamento.
2. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al Concessionario nel caso di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa. La tassa non è dovuta qualora l'ammontare annuo della stessa non sia superiore a 10,33 euro (£ 20.000).
 3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, a condizione che non si verifichino variazioni nella occupazione tali da aumentare un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei modi e nei termini di cui al comma 1, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
 4. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
 5. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
 6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 2, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione è disposta mediante convenzione.
 7. Qualora la tassa sia d'importo superiore a 258,23 euro (£ 500.000) la stessa può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

Art. 20 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 21 – Sanzioni.

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per le violazioni concernenti l'occupazione, indipendentemente dalle sanzioni previste dal Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni) e fatti salvi i provvedimenti di sospensione o revoca

della concessione o autorizzazione, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) occupazione senza titolo:
sanzione amministrativa da 100 euro (€ 193.640) a 300 euro (€ 580.880), con facoltà di pagamento in misura ridotta della somma di 100 euro (€ 193.640) entro sessanta giorni dalla data di accertamento o di notifica del verbale di accertamento della violazione;
 - b) occupazione in eccedenza alla superficie concessa; occupazione per un uso diverso da quello concesso; inosservanza delle prescrizioni imposte nell'atto di concessione o autorizzazione:
sanzione amministrativa da 50 euro (€ 96.810) a 150 euro (€ 290.440), con facoltà di pagamento in misura ridotta della somma di 50 euro (€ 96.810) entro sessanta giorni dalla data di accertamento o di notifica del verbale di accertamento della violazione.
3. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 22 – Norme finali.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il “Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 17 del 29 aprile 1994 e successive modificazioni e integrazioni.
2. E' altresì abrogata ogni altra disposizione o norma di regolamento contraria o incompatibile con il presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si osservano le norme di cui al Capo II del Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altra norma di legge disciplinante la materia.

Art. 23 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed entra in vigore il 1° gennaio 2002.

SOMMARIO

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Concetto di occupazione
- Art. 3 Occupazioni temporanee e permanenti
- Art. 4 Occupazioni con vetture da piazza o private
- Art. 5 Richiesta di occupazione

- Art. 6 Rilascio delle concessioni o autorizzazioni
- Art. 6 bis Indirizzi per il rilascio della autorizzazione e della concessione
- Art. 7 Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 8 Rinnovo delle concessioni o autorizzazioni – Revoca – Decadenza
- Art. 9 Deposito cauzionale
- Art. 10 Occupazioni abusive

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 11 Ente impositore e soggetti passivi
- Art. 12 Oggetto della tassa
- Art. 12 bis Applicazione della tassa e del canone di concessione. Canone di concessione ricognitorio e non ricognitorio
- Art. 13 Graduazione della tassa – Categorie delle aree
- Art. 14 Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 15 Misurazione dell'area occupata – Criteri
- Art. 16 Tariffe
- Art. 17 Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 18 Esenzioni ed esoneri
- Art. 19 Denuncia e versamento della tassa
- Art. 20 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva
- Art. 21 Sanzioni
- Art. 22 Norme finali
- Art. 23 Entrata in vigore